

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 15-2-2019

DE 3'78

DECRETO - LEGGE 28 dicembre 2018 n.181 "PROROGA DEI TERMINI DI CUI AL COMMA 5 BIS

DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO DELEGATO 27 APRILE 2012 N. 44 INTRODOTTO DALL'ARTICOLO 4 DEL

DECRETO DELEGATO N. 16/2017"

**Emendamenti del Movimento RETE** 

Emendamento soppressivo dell'articolo 2

7

Decreto - Legge 28 dicembre 2018 n.181 - PROROGA DEI TERMINI DI CUI AL COMMA 5 BIS DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO DELEGATO 27 APRILE 2012 N. 44 INTRODOTTO DALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO DELEGATO N. 16/2017

## Emendamento aggiuntivo dell'articolo 1 comma 1 bis

1 bis. Il Regolamento ed i relativi controlli si applicano a tutte le forniture di acqua in territorio, sia quelle dall'acquedotto che quelle prelevate in territorio o convogliate da fuori confine in territorio.

Alle industrie che, autorizzate, si approvvigionano fuori dall'acquedotto, viene contabilizzata ed applicata una opportuna tariffa sui consumi. Sono vietati, ed immediatamente interrotti e sanzionati con la sospensione della licenza, gli approvvigionamenti privi di autorizzazione.

## Emendamento aggiuntivo dell'articolo 1bis

- Il Regolamento di cui all'articolo 1 stabilisce che:
- a) alle industrie che, autorizzate, si approvvigionano fuori dall'acquedotto, viene contabilizzata ed applicata la tariffa ambientale progressiva sui consumi. Sono vietati, ed immediatamente interrotti e sanzionati con sospensione di licenza, sia gli approvvigionamenti illeciti e privi di autorizzazione sia gli smaltimenti illeciti di reflui al di fuori dei recettori.
- b) per gli scarichi di acque reflue industriali che utilizzano captazioni diverse dal pubblico acquedotto, la quantità di refluo scaricato è determinata in misura pari al volume dell'acqua scaricata, con monitoraggi specifici e periodici a carico dell'azienda sulla differenza tra l'acqua consumata e quella scaricata allo scopo di tenere sotto controllo, registrare ed intervenire bloccando eventuali captazioni non autorizzate.
- c) la tariffa ambientale è applicata, per le industrie di cui all'Allegato K e delle utenze che utilizzano captazioni diverse dal pubblico acquedotto, in maniera progressiva secondo il principio "chi piu consuma piu paga", sia sui volumi sia sui valori inquinanti dei reflui.

## Emendamento aggiuntivo dell'articolo 1 ter

Hul ( REVE)

Ogni eventuale modifica al metodo di fatturazione dei consumi, ivi compresa l'introduzione di depositi cauzionali a garanzia della fornitura, deve essere anticipatamente comunicata agli utenti. Eventuali trattenute sui depositi cauzionali devono tenere conto di eventuali rateizzazioni dei pagamenti o piani di rientro.

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 15-2-

ore 10,06